



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 23 settembre 2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.5310/2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

[] elettivamente domiciliata in Salerno alla via Irno n. 11 presso lo studio dell'avv. Gianfranco Nunziata che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Ministero della Istruzione, dell'Università e Ricerca , , nonché **Ufficio Scolastico Regionale della Campania – Ufficio X Ambito Territoriale di Salerno** , in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t. , rappresentati e difesi , ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis c.p.c. , dai dottori [] e con gli stessi elettivamente domiciliati presso l'Ufficio X – Ambito territoriale di Salerno – Ufficio legale e del contenzioso alla via Monticelli – loc.tà Fuorni di Salerno

Resistenti

Avente ad oggetto : ricostruzione di carriera

Conclusioni rassegnate alla presente udienza :

i procuratori della parte ricorrente ha trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo

Motivi in fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 24 novembre 2020 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro rassegnando le seguenti conclusioni :

- 1. Annullare e/o disapplicare** il decreto di ricostruzione della carriera n.34 del 21.1.2009;
- 2. Accertare e dichiarare** - previa disapplicazione del decreto n. 34 del 21.1.2009 - il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli docenti di scuola secondaria superiore di primo grado (scuola media) l'integrale pregresso servizio di ruolo prestato presso le scuole elementari (ora primaria) per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione della carriera senza il meccanismo della "temporizzazione";
- 3. Accertare e dichiarare**, il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero dell'anzianità di servizio maturata prima del passaggio nei ruoli della scuola secondaria di I grado, e, quindi, effettuare una nuova ricostruzione della carriera con riconoscimento integrale del servizio pregresso svolto come insegnante di scuola elementare;
- 4. Ordinare** alle Amministrazioni resistenti di disporre l'inquadramento giuridico ed economico della ricorrente secondo il metodo della ricostruzione della carriera con **condanna** al pagamento delle conseguenti **differenze retributive**;
- 5. Condannare** le resistenti a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito all'intero servizio pregresso svolto a tempo indeterminato - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della disposta

ricostruzione della carriera e ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione fino al saldo;

6. Condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso *ex art. 14 t.p.*, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.

-◆-

Deduceva di essere stata nominata in ruolo nella scuola primaria il 1° settembre 1992 e di essere stata assunta in prova – a seguito di passaggio di ruolo – nella scuola secondaria di I grado in data 1 settembre 2007 per l'insegnamento di lingue e civiltà straniere inglese ;che, all'atto della ricostruzione della carriera la ricorrente si vedeva ingiustamente decurtare l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza in forza del meccanismo della cd. temporizzazione , che consisteva , sostanzialmente , nel corrispondere all'insegnante un assegno ad personam senza alcun riferimento all'anzianità effettivamente maturata. Pertanto, eccependo l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera, formulava le conclusioni testé riportate.

Ritualmente instaurato il contraddittorio , le Amministrazioni convenute si costituivano tardivamente in giudizio eccependo la prescrizione del credito e comunque la infondatezza dell'avversa domanda . In data 23 settembre e 2021 , sulle conclusioni rassegnate in atti, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.

A tale conclusione la scrivente è pervenuta prendendo atto della giurisprudenza ormai unanime della Suprema Corte che , chiamata ripetutamente a pronunciarsi sulla legittimità del sistema cd. della temporizzazione, utilizzato dall'Amministrazione convenuta per la ricostruzione di carriera di docenti provenienti da ruoli diversi , ha negato tale legittimità affermando il principio per cui la ricostruzione di carriera esige il calcolo integrale degli anni di servizio prestati dal docente sebbene in ruoli diversi .

Giova richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa.

La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha statuito (con l'art. 57, commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro

superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77". Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (v. in tal senso, art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994).

Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera.

La Corte regolatrice ha affermato che nel sistema di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 57 e al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera (cfr Cass. n. 2037 del 2013).

Tale orientamento è stato fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n. 9144 del 2016, la quale ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente per effetto del combinato disposto del D.P.R. n. 417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n. 312 del 1980, art. 57, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.

Da ultimo, i principi espressi da S.U. n. 9144 del 2016 sono stati confermati da Cass. n. 9397 del 2017, Cassazione civile sez. lav., 19/11/2018 n.29791 e Cass ord. N. 33409 del 17.12.2019.

La citata Suprema Corte ha chiarito che l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, "è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore

viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni”.

È stato altresì precisato che l’ordinanza della Corte costituzionale n. 89 del 2001 non rileva nel caso in esame per due ragioni. “Prima di tutto perché riguarda norme diverse e cioè gli artt 1 e 2 della legge 19 giugno 1970, n. 370, che concernono il differente problema del riconoscimento di servizi svolti in qualità di insegnanti 'non di ruolo' da parte di docenti in seguito entrati nei ruoli. In secondo luogo, perché la pronuncia del Giudice delle leggi, per sua espressa affermazione, non contiene alcuna opzione per la tesi restrittiva, in quanto, dopo aver dato conto dell'esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limita a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l'interpretazione restrittiva, ciò non comporterebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna”.

Pertanto, vertendosi nella specie in un caso di "passaggio" da una scuola all'altra in costanza di rapporto di lavoro, la ricorrente ha diritto , con il passaggio alla scuola secondaria , al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata nella scuola elementare .

Dalla lettura dei precedenti giurisprudenziali sopra richiamati , tuttavia , appare evidente che la Suprema Corte non ha esaminato in concreto il danno in ipotesi sofferto dal docente per effetto dell’applicazione del principio di temporizzazione , ma si è limitata ad affermare un principio, quello della necessità di valorizzare interamente l’anzianità di servizio dei docenti a prescindere dai ruoli nei quali gli stessi abbiano maturato la predetta anzianità .

Ciò non di meno , non si può non evidenziare che , nel caso che ci occupa , la ricorrente non si limita a chiedere una pronuncia di mero accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera tenendo conto di tutti gli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola elementare , ma chiede anche la condanna dell’Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive , domanda che avrebbe richiesto una precisa indicazione di quali sarebbero le differenze eventualmente maturate .

La precisazione si impone perché con la temporizzazione non si ha una totale negazione dei servizi prestati prima nella immissione in ruolo nella scuola secondaria , ma , al contrario , si trasforma il valore economico del ruolo di provenienza in anzianità di ruolo acquisito . All'atto della conferma in ruolo , infatti , si procede alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dei servizi prestati nella posizione di provenienza .

Ed infatti , in caso di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria, all'atto del passaggio si effettua la temporizzazione considerando il "maturato economico" nel ruolo di provenienza; sulla base dell'anzianità derivante dalla temporizzazione il docente viene collocato nella classe stipendiale corrispondente. La differenza tra lo stipendio determinato con la temporizzazione e quello della classe attribuita è corrisposto come assegno personale; la stessa differenza rappresenta l'anzianità residua, utile per la successiva progressione economica. L'assegno personale viene riassorbito con il passaggio alla classe successiva. Dopo la conferma in ruolo e a domanda dell'interessato, si procede alla ricostruzione di carriera e la si adotta se più favorevole della temporizzazione, avendo valutato complessivamente i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza.

Il criterio della temporizzazione consiste infatti nella trasformazione del valore economico della retribuzione in godimento, maturato attraverso la progressione in carriera, in anzianità nel ruolo acquisito, impedendo che venissero perduti i diritti conseguiti per effetto dell'anzianità acquisita in categorie inferiori , valorizzando altresì il passaggio alla superiore qualifica .

Orbene , per quanto riguarda il caso che ci occupa , il Decreto di ricostruzione carriera n. 34 del 21.1.2009 evidenzia che il valore economico dell'anzianità nella qualifica di provenienza era pari ad € 2.037,87

Ebbene il predetto valore economico dell'anzianità è stato valutato all'atto del passaggio al ruolo della scuola secondaria , tanto è vero che alla retribuzione iniziale prevista per la scuola media e pari ad € 20.068,42 , è stata sommata la retribuzione di anzianità nella vecchia qualifica €2.037,87 , pervenendo ad una retribuzione nella nuova qualifica di € 22.106,29 .

A questo punto è stato necessario individuare nei ruoli della scuola secondaria la posizione stipendiale con valore economico minore e/o uguale all'importo sopra indicato e tale valore è stato individuato in quello di € 20.622,41 , corrispondente ad una anzianità di anni tre. Alla ricorrente , pertanto , è stata attribuita la retribuzione annua di € 20.622,41 , nonché un assegno ad personam assorbibile di € 1.483,68 pari alla differenza tra l'importo di € 22.106,29 , come sopra individuato , e la posizione stipendiale riconosciuta .

Ma già al primo settembre 2008 , vale a dire alla data di conferma in ruolo , veniva riconosciuta alla ricorrente una anzianità utile ai fini giuridici ed economici pari a 12 anni e 4 mesi .

Si vuole dire , in definitiva , che la ricorrente era in possesso di tutti gli elementi utili alla quantificazione delle eventuali differenze stipendiali maturate per il passaggio da una classe stipendiale ad un'altra , mentre , nella specie , la domanda è stata formulata in maniera generica, sicché la pronuncia di condanna emessa dal giudicante non potrà che essere a sua volta generica .

La domanda , pertanto , può trovare accoglimento nei soli limiti , espressi anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte , del diritto alla ricostruzione di carriera senza l'applicazione del principio di temporizzazione a prescindere dal danno in concreto sofferto dalla ricorrente per effetto dell'applicazione del suddetto principio , perché non dedotto specificamente.

Le spese del giudizio , in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate , restano interamente compensate tra le parti .

PQM

- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara e riconosce il diritto della ricorrente al riconoscimento , ai fini giuridici ed economici , del servizio prestato come docente nella scuola primaria dal 01.09.1992 al 31.8.2006 all'atto del passaggio ad altro ruolo, con conseguente attribuzione del trattamento economico derivante dall'anzianità maturata;
- Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento di eventuali differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto maturato in ragione del predetto riconoscimento della superiore anzianità di servizio;
- Compensa tra le parti le spese di lite.

Salerno, 23 settembre 2021

Il Giudice
Dott. ssa Anna Maria D'Antonio